

Documento di consultazione n. 6/2018

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente, l’articolo e il comma cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	Sindacato Nazionale Agenti
Osservazioni generali	<p>Occorre premettere che , in molti casi, le “opzioni” indicate da Ivass nell’analisi AIR (si vedano in particolare quelle previste ai punti 1.a, 2.a, 4.a, 5.a) sono più teoriche che pratiche, nel senso che la necessità di adeguare il contenuto delle attuali note informative e soprattutto di prevedere la predisposizione di un DIP aggiuntivo (in aggiunta al DIP principale) è espressamente prevista dai nuovi art. 185 e 185 bis del Codice, onde non pare che le opzioni sopra richiamate fossero effettivamente adottabili.</p> <p>Peraltro, vi è da dubitare che il generale incremento della documentazione precontrattuale che deriva dalla nuova disciplina, si possa effettivamente ritenere coerente con gli obiettivi di “semplificazione” e “sinteticità” richiamati all’opzione 1.b ritenuta preferibile), posto che lo stesso</p>

AIR riconosce che tale soluzione impone al contraente l'onere di reperire le informazioni in due distinti documenti (cfr. punto 1.b principali criticità).

Al punto 2. Si indica tra gli aspetti positivi dell'opzione adottata (la c) quella di una "cospicua riduzione" del numero dei documenti 3 da consegnare al contraente, che in realtà avviene rispetto all'opzione b) che prevedeva la predisposizione di ben 4 documenti, ma non già rispetto alla situazione attuale, come era legittimo attendersi.

Al punto 3. Si indica tra le criticità, l'onere del consumatore di passare da un documento all'altro. Sappiamo che l'incremento della documentazione precontrattuale **non è una criticità solo per il contraente, ma anche per l'intermediario** che deve gestire la fase precontrattuale, i cui interessi e le esigenze non risultano essere mai prese in considerazione nell'ambito dell'AIR (che richiama solo oneri/vantaggi per imprese e contraenti).

E' condivisibile il fatto che il DIP aggiuntivo sia, quantomeno, complementare e non ripetitivo del contenuto del DIP principale. Riteniamo che fosse possibile prevedere un **unico documento DIP**, anziché 2 (DIP + DIP aggiuntivo), considerato anche il limitato numero di informazioni aggiuntive che era necessario dare nella maggior parte dei casi al contraente.

In considerando che, come da articolo 3 del documento in consultazione "ambito di applicazione", la normativa Ivass è rivolta esclusivamente ai realizzatori di prodotti assicurativi (coloro che operano come produttori in ambito POG - Governo e Controllo Prodotto -) la scrivente Associazione, rappresentando Agenti assicurativi mai produttori ma esclusivamente **distributori**, non ritiene di elaborare commenti puntuali sull'articolato.

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI


